



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 luglio 2008 (16.07)
(OR. en)**

11852/08

**ACP 123
WTO 140
COAFR 243
RELEX 524**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 11 luglio 2008

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 440 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.7.2008
COM(2008) 440 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico
interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana,
dall'altra**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo di partenariato economico (APE) interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana, dall'altra. Si tratta della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale.

Come annunciato nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 ottobre 2007, il presente APE interinale è stato negoziato con il Ghana in attesa della conclusione di un accordo di partenariato economico globale con l'intera regione dell'Africa occidentale¹ al fine di evitare perturbazioni degli scambi tra tale paese e la Comunità allo scadere, il 31 dicembre 2007, del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou e della deroga dell'OMC riguardante tale regime. In seguito alla sigla del presente accordo, in data 13 dicembre 2007, il Ghana è stato aggiunto all'elenco dei paesi che beneficiano del regime commerciale degli APE di cui al regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, adottato il 20 dicembre 2007, che dispone l'applicazione anticipata del regime commerciale degli APE. Anche la Côte d'Ivoire è stata aggiunta a tale elenco in seguito alla sigla di un accordo di partenariato economico interinale il 7 dicembre 2007. In quanto paesi meno sviluppati, tutti gli altri paesi dell'Africa occidentale, eccettuati Nigeria e Capo Verde, dal 1° gennaio 2008 sono oggetto dell'iniziativa "Everything but the arms" (tutto tranne le armi), che prevede l'accesso al mercato comunitario in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti ad eccezione delle armi. Dal 1° gennaio 2008 il Capo Verde non rientra più tra i paesi meno sviluppati, ma gli è stata concessa una proroga di tre anni durante la quale continuerà a beneficiare dell'iniziativa "Everything but the arms", a norma del regolamento (CE) n. 980/2005, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate. La Nigeria, che non fa parte dei paesi meno sviluppati, è stata invitata a negoziare un APE interinale analogo a quelli negoziati con la Côte d'Ivoire e il Ghana, ma non ha deciso in tal senso. Dal 1° gennaio 2008 tale paese rientra pertanto nel normale sistema di preferenze generalizzate (SPG).

I negoziati relativi a un accordo di partenariato economico completo con tutti gli Stati dell'Africa occidentale continuano, conformemente alle direttive di negoziato sugli accordi di partenariato economico con gli Stati ACP adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002.

L'accordo di partenariato economico interinale contiene disposizioni riguardanti scambi di merci, dogane e facilitazione degli scambi, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie. Le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo fissano i settori di intervento prioritario ai fini dell'attuazione dell'accordo di partenariato economico. Ogni singolo capo dell'accordo relativo a profili sostanziali comprende settori specifici di cooperazione, mentre una dichiarazione sulla cooperazione allo sviluppo istituisce un legame con la strategia dell'UE in tema di aiuti al commercio e ricorda l'intenzione della Commissione e degli Stati membri di contribuire a un fondo di sviluppo regionale. L'accordo dispone inoltre la continuazione di negoziati a livello regionale in materia di investimenti, servizi e questioni relative al commercio e prevede di venire sostituito dall'APE regionale completo quando quest'ultimo verrà concluso.

¹ La regione comprende i seguenti paesi: Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Capo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone e Mauritania.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico interinale è prevista la sua applicazione provvisoria.

La Commissione invita il Consiglio:

- ad autorizzare la firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato economico interinale con il Ghana;
- ad approvare l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale in attesa della sua entrata in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
- (2) I negoziati relativi a un accordo di partenariato economico interinale (di seguito "APE interinale") sono stati conclusi con il Ghana e l'accordo è stato siglato il 13 dicembre 2007.
- (3) L'articolo 75 dell'APE interinale prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore.
- (4) È opportuno che l'APE interinale venga firmato a nome della Comunità e applicato a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome della Comunità, dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 75. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente
[...]*

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana, dall'altra.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: 12/120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: **16 431 900 000 (bilancio 2008)**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna.

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

4. MISURE ANTIFRODE

Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in applicazione dell'articolo 21 dell'accordo di partenariato economico interinale. Se necessario, è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a condurre le indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. I servizi della Commissione effettueranno regolarmente controlli documentali e verifiche in loco.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio sono state soppresse tutte le tariffe doganali ancora esistenti sui prodotti originari delle regioni o degli Stati ACP che abbiano concluso negoziati relativi ad accordi di partenariato economico oppure accordi che prevedono regimi commerciali compatibili con le norme dell'OMC. Di conseguenza, la presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria supplementare.